

REALIZZAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI INCONTRI CON SCRITTORI E SCRITTRICI “11 L’ORA D’AUTORE” PRESSO IL PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO NELLE DOMENICHE 13/20 E 27 OTTOBRE 2020.
CIG 83647802D3

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

1. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA

La proposta riguarda gli autori proposti per i **3 appuntamenti della rassegna “11 l’ora d’autore” previsti nelle mattinate delle domeniche 11/18 e 25 ottobre 2020 e di seguito riportati:**

domenica 11 ottobre 2020.....

domenica 18 ottobre 2020.....

domenica 25 ottobre 2020.....

Per la rassegna 2020 è ancora da valutare la sua realizzazione presso il Cortile d’Onore del Palazzo Ducale o presso Piazzale della Rosa; oppure, in caso di forte afflusso di persone, l’eventuale utilizzo del Crogiolo Marazzi (capienza 400 persone), spazio industriale che, in accordo con la proprietà (Marazzi Group), il Comune può utilizzare per incontri aperti al pubblico.

Gli autori previsti per i 3 appuntamenti non hanno partecipato negli ultimi 6 mesi a iniziative promosse sul territorio provinciale modenese con il medesimo programma (presentazione di libro o argomento) indicati nella proposta e non sono stati ospitati nelle quattro precedenti edizioni della rassegna “11 l’ora d’autore o in altre rassegne promosse dall’Amministrazione, come da elenco dettagliato nell’avviso.

Nel caso in cui, per comprovate cause indipendenti dalla volontà dell’operatore economico proponente, in una fase successiva alla sottoscrizione del presente foglio patti e condizioni l’ospite indicato nella proposta dovesse comunicare la propria indisponibilità, l’operatore economico ne darà immediata comunicazione al Comune proponendo un ospite alternativo che risponda ai criteri indicati al precedente punto 3.

Per i casi di:

- sostituzione di un appuntamento di un autore proposto nell’ambito dell’offerta, qualora non concordato con il Comune e successivamente dell’avvio della campagna di promozione della rassegna
- annullamento di uno degli appuntamenti previsti dall’offerta per cause non derivanti dal Comune e ma legate a non disponibilità dell’autore presentato dalla ditta all’interno del progetto

si rinvia a quanto stabilito all’art. 7 del presente foglio patti e condizioni.

2. CORRISPETTIVO E ONERI A CARICO DELLE PARTI

Il corrispettivo previsto è di € 11.600,00 (oltre Iva in misura di legge) e comprende

- a. il cachet degli autori
- b. le spese di viaggio, ospitalità ed eventuale pernottamento degli autori e accompagnatori
- c. adempimenti in materia di oneri contributivi (ex Enpals)
- d. adempimenti in materia di SIAE

- e. compenso professionista per intervista allo scrittore, se ritenuto necessario allo svolgimento dell'incontro
- f. attività di ufficio stampa (contatti con i media locali per promozione singolo incontro), in collaborazione con l'ufficio stampa del Comune

Saranno a carico del Comune

- g. la predisposizione dello spazio di svolgimento spettacolo
- h. la predisposizione del service audio/luci secondo la scheda tecnica che verrà indicata dalla produzione, compatibilmente con i vincoli conservativi dello spazio monumentale. Non sono previste videoproiezioni.
- i. la gestione dei servizi di sala, di accoglienza del pubblico, sicurezza e prevenzione incendi
- j. la grafica e la stampa relativa alla promozione della rassegna (manifesti, locandine ed eventuale altro materiale stampa, campagna social)

Si dà atto che i servizi oggetto del servizio affidato non sono soggetti a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

3. RESPONSABILITÀ

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

4. ALTRI OBBLIGHI

Con l'affidamento l'aggiudicatario si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché ad accettare condizioni contrattuali e penali.

Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, la ditta affidataria si obbliga nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come approvato e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali"; ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 e che costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.

Ai sensi art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l'aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

5. PERIODO IN GIORNI DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE

L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

6. PAGAMENTI

La ditta affidataria potrà procedere all'emissione n. 3 fatturazioni, ognuna pari a € 3.866,67 (oltre Iva in misura di legge) successivamente ad ognuno dei tre incontri.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

7. PENALI

La ditta è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti o al loro parziale assolvimento.

Sarà applicata una penale, calcolata in misura del 10% dell'importo complessivo dell'affidamento, in caso di modifica del progetto, da intendersi come *sostituzione di un appuntamento di un autore proposto nell'ambito dell'offerta, qualora non concordato con il Comune e successivamente dell'avvio della campagna di promozione della rassegna.*

Sarà altresì applicata una penale, calcolata nella misura del 30% dell'importo complessivo dell'affidamento, *in caso di annullamento di uno degli appuntamenti previsti dall'offerta per cause non derivanti dal Comune e ma legate a non disponibilità dell'autore presentato dalla ditta all'interno del progetto.*

Gli addebiti saranno contestati per iscritto con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Comune, si procederà all'applicazione delle penali.

Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore.

Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

8. RISOLUZIONE

L'accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali comporta la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, ferma restando l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'affidatario, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

La clausola risolutiva si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.

La clausola risolutiva espressa opera nei seguenti casi:

- a. in caso di cessione del contratto;
- b. nei casi di sub-appalto non autorizzato;
- c. in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- d. in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;
- e. in caso di sospensione unilaterale del servizio.

In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'affidatario diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.

Sarà addebitato all'affidatario il maggior onere che dovesse derivare al Comune della stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'affidatario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, con la stipula del contratto relativo al presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

- a. il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
- a. al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG);
- b. il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG;
- c. al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è:

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere anche parzialmente il contratto pena l'immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

11. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, il Foro competente è quello di Modena.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi

ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli al Comune.

13. INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento a **Raffaella Bulgarelli** (raffaella.bulgarelli@comune.sassuolo.mo.it).

Allegato: offerta tecnica